



COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 8

OGGETTO: RATEIZZAZIONE RUOLI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNI 2015-2016-2017-2018

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Gennaio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune di Bagnara, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

N. Ord.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente (Si - No)
1	FROSINA GREGORIO GIUSEPPE	Sindaco	SI
2	ROMEO MARIO	Assessore	SI
3	RUGGIERO SILVANA	Assessore	SI
4	MACERI FELICE	Assessore	SI
5	OLIVERIO FRANCESCO	Assessore	SI
6	ZOCALI CONCETTA	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale ***DOTT. PIETRO EMILIO.***

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 17102 in data 7 Giugno 1990:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto:

[X] Il responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n.15 dell'8.06.2017 è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali ove è stato stabilito all'art. 20 la "rateizzazione dei crediti arretrati" ed in particolare al comma 6 l'importo non inferiore ad un minimo di € 100,00 mensile.

Preso atto che:

- l'Ufficio Acquedotto del Comune ha inviato nell'anno 2020 a mezzo raccomandata a/r gli atti ingiuntivi per gli anni 2015-2016-2017, oltre le fatturazioni ordinarie relative all'anno 2018, in ragione di scadenze tecnico-contabili, così cagionando un oggettivo e gravoso onere a carico della cittadinanza, reso ancora più insostenibile per le famiglie, già costrette a subire le conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- a fronte del descritto gravame relativo al pagamento del canone idrico, questa Amministrazione comunale intende adottare delle misure di rateizzazione eccezionali, ritenendo tale azione rispondente a quei canoni di solidarietà sociale con la specifica finalità di accompagnare il contribuente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa, così interpretando anche l'esigenza manifestata in questi giorni da cittadini, con richieste di dilazione di importi minori ad € 100,00 mensili previsti dal Regolamento delle Entrate;
- che tra le richieste di annullamento in autotutela amministrativa presentate dagli utenti, risultano esibiti bollettini pagati in unica soluzione sulle fatture idriche per gli anni 2015-2016 e non importati dalla "Piattaforma Banco Posta Impresa On Line" tramite il servizio "Report Gold" sul gestionale software dell'ente, per cui il pagamento non risulterebbe associato all'utente, pur se il relativo incasso è stato riversato all'ente tramite il tesoriere;
- che pur consapevole questa amministrazione delle problematiche arrecate all'utente per tali inconvenienti è altresì obbligatorio per l'ufficio effettuare la verifica amministrativa tramite la notifica degli atti ingiuntivi;

Dato atto al riguardo che l'art. 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali disciplina la fattispecie della "*Sospensione e dilazione del versamento*" in base al quale:

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi di cui alle lett. a) e lett. c) :

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;*
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.*

2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Ravvisata l'esigenza di avvalersi di detta norma regolamentare, e per l'effetto di dilazionare quanto dovuto a seguito della notifica di atti ingiuntivi relativi al solo servizio idrico integrato inerenti gli avvisi di ingiunzione per gli anni 2015-2016-2017, e della fatturazione dei consumi relativi all'anno 2018, per (12) dodici mesi come stabilito dall'art.18 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunale;

Ritenuto di autorizzare il funzionario responsabile UOC 3 a consentire eccezionalmente il pagamento dilazionato di 12 mesi, dei debiti relativi al servizio idrico in questione, dando atto che il mancato pagamento anche della prima rata o il pagamento di due rate consecutive successive alla prima rata, comporterà l'automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateizzazione e

l'avvio della riscossione coattiva in un'unica soluzione del debito residuo;

Dato atto che la rateizzazione del debito tributario potrà essere concessa esclusivamente su espressa istanza del debitore da indirizzare alla scrivente Amministrazione senza dover autocertificare lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà ad adempiere e che per importo rateizzabile si debba ritenere quello corrispondente al canone idrico 2015-2016-2017-2018 senza sanzioni amministrative, interessi e spese ulteriori escluse considerata la fase eccezionale di emergenza da Covid-19;

Atteso quindi dare facoltà all'utente di chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti (ingiunzioni fiscali 2015-2016-2017 e fatturazione 2018) tramite una sola domanda di rateizzazione in quanto attinenti al medesimo tributo ed alla medesima tipologia, dando atto che per ciascuna annualità del debito di canone idrico, la soglia d'importo dei 12 mesi sarà determinata distintamente con singoli decreti di dilazione dal Funzionario Responsabile UOC3 che è anche Responsabile del procedimento, sulla base della richiesta e delle esigenze dell'utente;

Constatato che nella proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 il funzionario responsabile del servizio sia in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Per le motivazioni sopra espresse;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) **Di autorizzare** ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a) e c) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n.15 dell' 8.06.2017 il differimento dei termini ordinari di versamento di tutti gli atti ingiuntivi pregressi del servizio idrico integrato relativi ad avvisi di ingiunzione per gli anni 2015-2016-2017 e di fatturazione ordinaria idrico 2018, e la dilazione per dodici (12) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente atto deliberativo;
- 3) **Di dare atto** che tale dilazione per dodici (12) mesi, rispetto alla scadenza dei termini di 60 giorni dalla notifica degli atti ingiuntivi (*Idrico 2015-2016-2017*) ed ai termini di scadenza del 31.01.2021 della fatturazione Idrico 2018, viene concessa considerate le “situazioni eccezionali” dovute al Covid-19, che hanno alterato gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedito l'adempimento degli obblighi tributari, oltre alle altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, consapevoli che l'esito di tali atti ha prodotto oggi un onere a carico della cittadinanza particolarmente gravoso;
- 4) **Di dare atto** che resta ferma la facoltà dell'utente di richiedere per temporanee difficoltà economiche, la dilazione del pagamento degli atti ingiuntivi pregressi relativi al servizio idrico integrato relativi ad avvisi di ingiunzione per gli anni 2015-2016-2017 e fatturazione ordinaria idrico 2018 anche nel rispetto del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali ai sensi dell'art. 20 con un minimo di € 100,00 al mese;
- 5) **Di stabilire** che la domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di

ingiunzione fiscale (idrico 2015-2016-2017) deve essere presentata prima della scadenza dei 60 giorni dalla notifica degli atti ingiuntivi;

- 6) **Di stabilire** che la domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di fatturazione ordinaria (Idrico 2018) in scadenza 31.01.2021 deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera. Nel caso in cui la notifica dell'atto ingiuntivo avvenga oltre il termine dei 30 giorni dalla predetta pubblicazione, il termine dei 30 giorni decorrerà dalla data di notifica della raccomandata della fattura relativa all'idrico 2018.
- 7) **Di dare atto** che entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile UOC3 provvederà ad adottare e a notificare all'interessato, il provvedimento di concessione della rateizzazione specificando le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate senza interessi di dilazione, stabilendo l'amministrazione l'importo minimo in € 10,00 mensili;
- 8) **Di dare atto** che in caso di mancato pagamento della prima rata o il pagamento di due rate consecutive successive alla prima rata, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, l'utente decade automaticamente dal beneficio dilatorio concesso e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione e la riscossione del debito residuo sarà effettuata tramite Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- 9) **Di dare atto** che pur presentando la richiesta di rateizzazione dei debiti pregressi in questione “non sono sospesi” i termini dei 60 giorni della notifica degli atti ingiuntivi (2015-2016-2017) ai fini dell'efficacia del titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., come pure “non sono sospesi” i termini di fatturazione ordinaria idrico 2018 che rimangono efficaci ai fini della sospensione della prescrizione ;
- 10) **Di dare atto** che decorso il termine di trenta giorni, dal termine ultimo dei 60 giorni dalla notifica per il pagamento, se pur in presenza del titolo esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. rimane sospesa la riscossione delle somme richieste e quindi non sarà affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale soggetto legittimato alla riscossione forzata, fino alla scadenza dei 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto;
- 11) **Di notificare** il presente atto deliberativo al funzionario responsabile UOC 3 per gli adempimenti successivi di competenza.
- 12) **Di pubblicare** per avere effetto di pubblicità legale, la presente deliberazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;

LA GIUNTA COMUNALE

con separata apposita votazione dall'esito unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SINDACO-PRESIDENTE
Rag. Gregorio Frosina

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PIETRO EMILIO

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità
e correttezza dell'azione amministrativa
(Art. 49 e 149 bis del D.Lgs.267/2000)
Lì 12/01/2021
F.to DOTT. GIUSEPPE MARINO

Il sottoscritto responsabile dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo in data per rimanervi affissa consecutivamente a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to SIG. ROSARIO DIMAIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PIETRO EMILIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bagnara Calabria, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PIETRO EMILIO

.....